



La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il procedimento si articola in tre fasi:

- 1) richiesta di costituzione dell'unione civile;
- 2) istruttoria accertamento condizioni;
- 3) costituzione dell'unione civile;

□ Richiesta di costituzione dell'unione civile

La coppia, formata da due persone maggiorenni e dello stesso sesso, presenta richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di loro scelta, indipendentemente dal Comune di residenza; indicano i dati anagrafici, la cittadinanza, il luogo di residenza e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge;

□ Istruttoria accertamento condizioni

L'Ufficiale dello Stato Civile, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, acquisendo d'ufficio eventuali documenti per comprovare l'inesistenza di impedimenti;

□ Costituzione dell'unione civile

Se nella fase istruttoria non emergono cause ostative, le parti possono presentarsi innanzi all'Ufficiale di stato civile, in un giorno da loro prescelto, per rendere personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione costitutiva dell'unione; In questa sede la coppia può scegliere il regime di separazione dei beni e/o assumere un cognome comune per la durata dell'unione;

Le cause ostative alla costituzione dell'unione civile sono:

- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87,

primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

□ la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)


Scioglimento dell'unione civile


L'unione civile si scioglie:

- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.

Per informazioni:

Servizi Demografici - Stato Civile

 Sede: Via G. B. Conti, 26

 Tel. 0425 605631-3-4-5



FAX 0425 605636

statocivile@comune.lendinara.ro.it